Comune di Rovigo

Settore: Urp Comunicazione e Qualità Ufficio Stampa, Cultura Museo Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica Decentramento e Politiche delle Frazioni

Turismo, Eventi e Manifestazioni

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2025

Tra

- il **Comune di Rovigo** con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, C.F. 00192630291 - in persona della dott.ssa Micaela Pattaro, nata a Monselice (PD), il 03/03/1972, C.F. PTT MCL 72C43 F382U, Dirigente dell'U.O. Turismo, Eventi e Manifestazioni, la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante negoziale della suddetta Amministrazione, giusto Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025 e in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 459 del 20/11/2025, di seguito più brevemente "**Comune**";

e

- **Co.Fi.Po. Consorzio Fieristi del Polesano** con sede a Rovigo in Via della Costituzione, 4 – P.I. 00889760294, in persona del legale rappresentante pro-tempore Giancarlo Zanella nato a Lozzo di Cadore (BL), il 04/11/1952, C.F. ZNL GCR 52S04 E708O, nella sua qualità di Capofila di una rete di associazioni del territorio e unico referente, di seguito più brevemente anche "**Co.Fi.Po. o Capofila**" ;

VISTI

- l'art. 118, quarto comma della Costituzione italiana;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma);
- la Legge n. 241/1990;

PREMESSO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, in particolare il comma 4 recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, comma 5) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 07/11/2025 dichiarata immediatamente eseguibile è stato pubblicato un Avviso pubblico esplorativo *per la presentazione di proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento a tema natalizio per l'inserimento nel calendario "Buon Natale Rovigo 2025";*
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle proposte, è pervenuta la proposta il del Consorzio CO.FI.PO.(Consorzio Fieristi Polesano) quale soggetto capofila e unico referente con il Comune di una rete di associazioni e realtà del territorio composta da: Pro Loco Città di Rovigo APS, Confesercenti Venezia-Rovigo, Confcommercio e Ascom con il coinvolgimento delle Associazioni Sportive, Associazioni Culturali

e di Volontariato, proponendo l'iniziativa "**Natale in città 2025**", con allestimenti ed intrattenimenti a tema natalizio, per il periodo compreso dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, come da programma completo agli atti dell'ufficio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 20/11/2025, l'Amministrazione ha approvato la proposta presentata dalla rete di associazioni rappresentata da CO.FI.PO., concedendo in capo a quest'ultimo in qualità di unico referente e capofila, un contributo economico nella misura massima di euro 180.000,00 condizionato alla documentata e puntuale rendicontazione a consuntivo delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative proposte e sostenute dal Comune, oltre ad agevolazioni e benefici quali concessioni gratuita di spazi e piazze del centro città (Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza G. Garibaldi, Piazza Annonaria, Piazza XX settembre, Piazza Matteotti-Giardini delle Torri del Castello) limitatamente alle attività senza scopo di lucro, unitamente ad un anticipo del contributo pari ad euro 50.000,00 soggetto alle medesime condizioni;
- le parti sopra rappresentate intendono sottoscrivere la presente convenzione al fine di disciplinare i reciproci rapporti a garanzia dei rispettivi impegni, accettando integralmente ed incondizionatamente tutte le clausole ivi contenute e si obbligano a rispettarle con lo scopo di raggiungere le finalità pubbliche a cui esso è preordinato.

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente accordo.

Articolo 2
(Finalità e oggetto della collaborazione)

Le Parti si impegnano nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di buona fede a collaborare tra loro per l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa denominata "Natale in città 2025" all'interno del programma nel calendario "**BUON NATALE ROVIGO 2025**" del Comune, indicativamente dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 compreso.
In particolare, la finalità perseguita è:
a) favorire la partecipazione attiva dei soggetti ed operatori che operano a livello cittadino promuovendo lo sviluppo del centro storico attraverso iniziative ed eventi di spettacolo e animazione intesi a richiamare persone e in particolare i giovani, famiglie e bambini durante tutto il periodo natalizio;
b) sostenere ed incentivare lo svolgimento di attività volte a realizzare le iniziative di soggetti terzi che promuovono fini di pubblico interesse, a favore della comunità e dei turisti.

Articolo 3
(Durata)

La durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione coincidente con l'inaugurazione degli eventi natalizi sino al termine della completa disistallazione di tutte gli allestimenti e strutture al termine delle iniziative fissate per il giorno 6 gennaio 2026.

Articolo 4
(Impegni del Comune)

Il Comune si impegna a garantire:

- esenzione del canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche senza scopo di lucro, mentre sarà dovuto per le attività a scopo di lucro;
- concessione a titolo gratuito di locali comunali appositamente individuati, compatibilmente alle disponibilità e agli eventi già calendarizzati;
- promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali di informazione e social del Comune;
- autorizzazioni per la chiusura di vie/piazze, provvedimenti sul traffico e accessi Ztl in accordo con la Polizia Locale;

- uso di transenne di proprietà comunale in base a disponibilità e in accordo con il Comando di P.L. con movimentazione, personale e mezzo a carico dell'Organizzazione;
- l'esenzione del pagamento della corrente elettrica da impianti già in uso al Comune di Rovigo, per utilizzo senza scopo di lucro, mentre sarà dovuto il pagamento per l'eventuale uso a scopo di lucro (come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2013);
- un contributo economico a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per le iniziative proposte pari ad un massimo di euro 180.000,00 di cui euro 50.000,00 come anticipazione dei costi per l'avvio delle attività e che trovano adeguata copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale.

Articolo 6
(Impegni del Capofila di Rete)

Co.Fi.Po. nella sua qualità di Capofila della rete, si impegna a garantire le seguenti attività di supporto:

- la predisposizione e l'adozione di tutte le misure di safety, intese come insieme di misure e strumenti atti a prevenire o ridurre gli eventi accidentali che potrebbero causare ferite a persone o danni a cose – conformemente alle indicazioni fornite con Circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1;
- gli allestimenti tecnici necessari, la custodia degli stessi e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie allo svolgimento dell'evento che dovranno essere conformi alle norme di sicurezza dimostrate dalle opportune certificazioni di conformità;
- tutti gli adempimenti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente, i prestatori d'opera e i collaboratori, anche a titolo volontario;
- l'adempimento di tutti gli obblighi, in ordine allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, ai sensi del TULPS (testo Unico di Legge di Pubblica Sicurezza), a garanzia e salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblico;
- le richieste agli Enti ed alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle proprie iniziative ed attività afferenti alla manifestazione;
- le richieste e l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- pagamento diritti e oneri SIAE, servizio service;
- idonea polizza di assicurazione RCT/RCO con attestazione del pagamento del premio che dovrà essere resa all'Ufficio eventi da parte del soggetto se patrocinato con espressa manleva della responsabilità nei confronti del Comune di Rovigo per l'intero periodo interessato dall'evento;
- richiesta uso del suolo pubblico a nome dell'organizzatore, distinguendo le metrature con scopo di lucro (gli eventuali restano a carico del richiedente) e senza scopo di lucro;
- planimetria in scala adeguata, evidenziante l'area utilizzata per la manifestazione e relative attività per le autorizzazioni della competente Soprintendenza;
- l'eliminazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale al termine della manifestazione con la relativa rimessa in pristino degli spazi concessi, oltre alla pulizia straordinaria degli spazi interessati e quanto altro possa occorrere per restituire gli spazi utilizzati nelle condizioni originarie;
- altri ed eventuali adempimenti previsti dalle normative di riferimento.
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni ed al versamento delle tasse e dei tributi nelle misure previste dalle normative vigenti e dai regolamenti comunali, necessari per il regolare svolgimento delle iniziative. Eventuali autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico o riduzioni per altri servizi cittadini dovranno in ogni caso sempre essere richieste all'Ufficio comunale competente a cura del beneficiario.
- la presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con allegata documentazione giustificativa.
- supporto organizzativo assistenza e coordinamento;
- ad utilizzare il logo istituzionale "**BUON NATALE ROVIGO 2025**".

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi aspetto giuridico conseguente alla realizzazione della proposta della rete di associazioni e del soggetto capofila.
Il soggetto Capofila a cui sono concessi i benefici, ivi inclusa la gestione di eventuali spazi, sarà l'unico responsabile delle iniziative promosse dalla rete e unico referente del Comune ed è pertanto tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia ed in particolare delle norme fiscali e di quelle contenute nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza, delle norme, regolamenti e circolari disciplinanti l'organizzazione di eventi e manifestazioni ed i connessi aspetti di sicurezza ed assistenza sanitaria.

Articolo 7

(Concessione d'uso Piazza Annonaria-responsabilità e modalità di gestione)

Il Comune concede in uso gratuito ai sensi di legge la piazza Annonaria per l'intero periodo di durata della presente convenzione a favore di Co.Fi.Po, in qualità di soggetto capofila della rete di associazioni ammessa all'avviso pubblico.
L'area è concessa esclusivamente per l'installazione e la gestione di una tendostruttura riscaldata destinata allo svolgimento delle attività natalizie non profit previste nella proposta progettuale, tra cui: "Villaggio di Harry Potter", animazione, spettacoli, giochi, laboratori e iniziative realizzate con la partecipazione di scuole, associazioni ed enti del territorio.
Co.Fi.Po assume ogni responsabilità civile, amministrativa e patrimoniale derivante dall'uso dell'area e dalla gestione della struttura, ivi inclusi:
- danni a persone, visitatori, volontari, operatori o terzi;
- danni ai beni pubblici presenti nell'area;
- danni derivanti da uso improprio dell'area o da violazioni normative;
- danni causati da soggetti terzi, collaboratori o associazioni coinvolte.

È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.
Co.Fi.Po, quale capofila, può avvalersi della Pro Loco Città di Rovigo APS per la gestione operativa della tendostruttura e delle attività programmate.
Il rapporto tra Co.Fi.Po e Pro Loco ha carattere esclusivamente interno e non genera alcun rapporto giuridico nei confronti del Comune. Co.Fi.Po rimane l'unico referente e responsabile in via solidale verso il Comune per qualsiasi attività svolta all'interno della piazza Annonaria.
È vietata la sub-concessione o la cessione, anche parziale, dell'area a soggetti terzi.
Al termine della programmazione natalizia, la piazza dovrà essere riconsegnata pulita, sgombra e nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata. Eventuali danni, deterioramenti o ripristini saranno interamente a carico di Co.Fi.Po.
La polizza assicurativa di cui all'art. 9 dovrà prevedere una copertura RC verso terzi per l'intera durata della concessione, con massimale adeguato, ed essere consegnata al Comune prima dell'inizio delle attività. La copertura deve includere ogni danno verificatosi all'interno della piazza o in connessione con le attività autorizzate.
L'area concessa non può essere utilizzata per attività o eventi a carattere commerciale, se non mediante distinta autorizzazione del Comune e previo pagamento del relativo canone di occupazione del suolo pubblico. In tali casi, restano integralmente a carico dei singoli organizzatori la presentazione della SCIA, gli adempimenti di sicurezza, i diritti SIAE e ogni altra obbligazione amministrativa o civilistica.

Articolo 8

(Sponsorizzazioni e rapporti con soggetti terzi)

Le associazioni/enti facenti parte della rete potranno, sotto la propria esclusiva responsabilità, reperire sponsorizzazioni private a sostegno delle iniziative approvate, purché tali sponsorizzazioni:
- non contrastino con le finalità e gli obiettivi indicati nell'avviso pubblico;
- non comportino oneri o obblighi diretti o indiretti a carico del Comune;
- non prevedano messaggi pubblicitari in contrasto con la normativa vigente o con il decoro urbano;
- siano comunicate preventivamente al Comune e autorizzate dall'ufficio comunale competente, che potrà prescrivere eventuali modalità grafiche o spazi espositivi compatibili con la comunicazione istituzionale.

Il Comune potrà subordinare l'autorizzazione alla presentazione di idonea assicurazione e liberatoria di responsabilità per eventuali danni o inadempimenti imputabili agli sponsor o ai loro fornitori.

In ogni caso, la gestione dei rapporti economici tra il soggetto attuatore e gli sponsor rimane estranea all'Amministrazione Comunale.

Articolo 9
(Assicurazione)

È obbligo del Capofila di stipulare, con esclusivo riferimento alla presente convenzione, una polizza assicurativa R.C.T. (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione Comunale manlevandola da ogni responsabilità civile e da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento che possa essere avanzata da terzi in conseguenza di danni a persone e/o cose verificatisi durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ivi compresi i momenti di preparazione, montaggio e smontaggio delle strutture, nonché nel corso delle attività di animazione e di interazione con il pubblico.
La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico dovrà avere un massimale non inferiore ad euro **5.000.000**. Rimangono a carico del capofila di rete eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa prodotta.
Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
In caso di richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di Rovigo, il Capofila della rete si obbliga a chiamare tempestivamente in garanzia la propria compagnia assicurativa e a fornire al Comune ogni collaborazione utile alla difesa e alla definizione del sinistro.
L'inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento degli obblighi della convenzione e legittima il Comune a scioglierla anticipatamente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

L'assicurazione dovrà coprire anche danni causati dai terzi che a vario titolo collaborano con le associazioni di rete e dovrà avere decorrenza dalla data di inizio delle iniziative con durata sino alla naturale scadenza del presente accordo ovvero al termine del smontaggio completo di tutte le installazioni e allestimenti presenti nel suolo pubblico.

Articolo 10
(Recesso e scioglimento anticipato)

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente per motivate esigenze di interesse pubblico o per sopravvenute incompatibilità organizzative o finanziarie, dandone comunicazione scritta al soggetto Capofila con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.

Le parti possono altresì convenire lo scioglimento consensuale dell'accordo in caso di sopravvenuti eventi di forza maggiore, che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la prosecuzione delle attività (quali calamità naturali, emergenze sanitarie, indisponibilità strutturali gravi, provvedimenti normativi ostativi).
In tale eventualità, le attività già svolte e le spese documentate fino alla data dello scioglimento resteranno a carico del Comune, nei limiti della disponibilità finanziaria e nei termini stabiliti nell'accordo, senza che l'ente capofila possa avanzare ulteriori pretese risarcitorie.

Articolo 11
(Privacy)

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 12
(Definizione delle controversie - Foro competente)

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere ad un accordo, il foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo.

Articolo 13
(Disposizioni finali)

Il presente atto è sottoscritto sotto la forma di scrittura privata non autenticata dalle parti ed è immediatamente efficace alla data della sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza.
Per quanto non previsto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi e i regolamenti comunali in materia in quanto applicabili alla presente convenzione e al Codice civile.
Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo, dovrà essere approvata per iscritto dalle parti, costituendone atto aggiuntivo.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come previsto dall'art. 5, c. 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e le spese relative sono a carico della parte che ne fa richiesta.
Per ogni effetto di legge e/o comunicazione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Rovigo	Per CO.FI.PO (Capofila di rete)
Dirigente del servizio Turismo Eventi	Presidente e legale rappresentante